

## **APPALTO PRIVATO**

Rovina e difetti dell'opera

Cass. civ. Sez. III, 11 agosto 2000, n. 10719

La disciplina [dell'art. 1669 c.c.](#), relativa anche ai gravi difetti dell'opera ed applicabile anche negli appalti pubblici, si applica non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari e la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito.

APPALTO PRIVATO - DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. - GIUDIZIO (RAPPORTO) -  
PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)  
Cass. civ. Sez. III, 11-08-2000, n. 10719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei  
signori magistrati

Dott. Angelo GIULIANO Presidente;

Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere;

Dott. Francesco SABATINI relatore

Dott. Italo PURCARO "

Dott. Mario FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi:

n. 3783/98 proposto

dal

COMUNE DI CALANGIANUS, in persona del sindaco p.t. elett. dom. in Roma, via Attilio Friggeri n. 106, presso lo studio del prof. avv. Michele Tamponi che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso e delibera della G.M. n; 13 del 13 gennaio 1998

ricorrente

contro

INZAINA Domenico, COSSEDDU Antonietta, INZAINA Luciano, INZAINA Lorenzo, INZAINA Anna Giuseppina, INZAINA Giovanna Daniela, INZAINA Mario Ignazio e INZAINA Salvatore, elett. dom. in Roma via di Villa Severini n. 54 presso lo studio dell'avv. Romano Cerquetti, e rappresentati e difesi dall'avv. Dino Milia in virtù di procura a margine del controricorso

controricorrenti

nonché

PULIGA Nicolino elett. dom. in Roma via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pansadoro, e rappresentato e difeso dall'avv. Mario Urigo in virtù di procura a margine del controricorso

controricorrente

n. 6538/98 proposto

da

PULIGA Nicolino elett. dom. rappresentato e difeso ut supra

ricorrente incidentale

contro

COMUNE DI CALANGIANUS nonché INZAINA Domenico e gli altri soggetti sopra indicati

intimati

avverso

la sentenza n. 195 in data 3-30 ottobre 1997 della Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ( r.g. n. 204/96 ).

Udita nella pubblica udienza del 10 aprile 2000, la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.

É comparso per il ricorrente principale l'avv. Michele Tamponi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale.

Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi

### Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 aprile 1996 il Tribunale di Tempio Pausania accolse la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti del Comune di Calangianus e dell'ing. Nicolino Puligada Domenico, Luciano, Lorenzo, Anna, Giuseppina, Giovanna, Daniela, Mario Ignazio e Salvatore Inzaina nonché da Antonietta Casseddu, tutti quali prossimi congiunti di Giovanni Inzaina deceduto il 10 novembre 1979 per folgorazione mentre si trovava nell'appartamento abitato dal proprio nucleo familiare di proprietà della predetta Amministrazione e facente parte di immobile della costruzione del quale il Puliga prosciolto in sede penale per amnistia, previa concessione di attenuanti generiche era stato progettista e direttore dei lavori, e pervenne a tale decisione, ritenendo che l'evento mortale fosse stato causato dalla mancanza degli impianti di salvaguardia.

Tale pronuncia, impugnata in via principale dal Comune ed in via incidentale dal Puliga è stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza ora gravata, salvo che nel punto relativo agli interessi legali, riguardo al quale la Corte si è uniformata alla decisione in data 17.2.1995 n. 1712 di questa C.S.

La Corte territoriale ha ritenuto provati dalle indagini tecniche espletate in sede penale - ritenute non smentite dalla consulenza di parte e non rinnovabili data l'esecuzione di diversi interventi, da parte del Comune successivamente all'evento - la mancanza, nell'appartamento suddetto, dei collegamenti di terra ed equipotenziali nonché il nesso causale tra tale mancanza e l'evento stesso.

La Corte ha quindi ravvisato la responsabilità del Puliga per non aver sorvegliato e preteso la effettiva posa in opera dei suddetti collegamenti come avrebbe dovuto nella sua veste di direttore dei lavori, ed ha escluso il concorso di colpa della vittima non essendo stato provato che

precedentemente egli - come, invece, altri inquilini - avesse percepito lievi scarichi di corrente provenienti da rubinetti ed elettrodomestici.

Analoghi rilievi dovevano ripetersi nei confronti del Comune, il quale - pur non avendo dato in appalto i lavori di costruzione dell'immobile peraltro progettato da un suo dipendente, che successivamente era stato incaricato anche della direzione dei lavori - "era stato posto sull'avviso proprio dal verbale di collaudo che dato atto della impossibilità di totale accertamento della posa in opera degli impianti aveva raccomandato ulteriori verifiche da eseguirsi successivamente alla esecuzione dei collegamenti degli impianti fognari, idrici ed elettrici": verifiche che per obbligo di diligenza, era dunque tenuto ad effettuare.

La Corte ha quindi aggiunto che, avendo progettato l'opera un dipendente del Comune, incaricato successivamente anche della direzione dei lavori "sorto il sospetto di irregolarità, la normale diligenza avrebbe dovuto suggerire ulteriori verifiche. Al di là dei principi di solidarietà può ravvisarsi perciò anche una, responsabilità diretta ex [art. 2043 c.c.](#) senza che debba invocarsi quella nascente da cose in custodia o da contratto".

Per la cassazione di tale decisione il Comune ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui gli originari attori ed il Puliga resistono con distinti ricorsi contenente altresì, quest'ultimo, tre motivi di ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha depositato memoria e note d'udienza.

### Motivi della decisione

1 I due ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti ( [art. 335 c.p.c.](#) ) perché investono la medesima sentenza.

2 Con il primo motivo del ricorso incidentale - che, per ragioni di ordine logico, deve essere anzitutto esaminato - il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione [dell'art. 112 c.p.c.](#) nonché omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo, rileva che la sentenza impugnata ha totalmente ignorato la prova testimoniale, da lui subordinatamente richiesta ed avente ad oggetto la concreta ed effettiva realizzazione degli impianti di terra e del collegamento equipotenziale, e che, l'istanza di c.t.u. è stata denegata con la illogica motivazione che il Comune aveva eseguito diversi interventi e senza tra l'altro considerare che la perizia penale era stata espletata senza la scorta dei documenti progettuali prodotti nella causa civile e con riferimento a normativa CEI successiva alla consegna dei lavori; la stessa sentenza era poi incongrua nella parte in cui aveva ritenuto inconsistente la consulenza di parte depositata con l'atto di appello.

Il motivo è infondato

Non a ragione in primo luogo, il ricorrente invoca [l'art. 112 c.p.c.](#): le istanze istruttorie in questione erano, infatti, dirette a provare le eccezioni sollevate dal predetto, convenuto in primo grado, eccezioni sulle quali i giudici del merito hanno provveduto ritenendole peraltro infondate con la conseguenza che tale norma deve ritenersi puntualmente osservata, mentre il convincimento, così maturato, è censurabile sotto il diverso ed anch'essa proposto profilo del vizio di motivazione.

Tanto precisato è bensì vero che la Corte territoriale non ha esplicitamente motivato in ordine alla istanza di prova testimoniale, e, tuttavia tale omissione non vizia di per sé la motivazione, potendo questa essere anche implicita: non è infatti censurabile in sede di legittimità il giudizio, appunto anche implicito espresso dal giudice del merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione ( Cass. 8.10.1998 n. 9942 ) come nella specie è avvenuto.

La Corte territoriale, partendo infatti dal dato certo e incontrovertito della morte per folgorazione della vittima, ha affermato che tale evento fu cagionato dalla mancanza degli impianti di salvaguardia, mancanza la cui prova è stata tratta dalla perizia espletata in sede penale e dalle

scariche elettriche avvertite anche da altri inquilini: dati ai quali, ed al loro collegamento, la stessa Corte non è parsa attribuire soltanto un valore probatorio di per sé decisivo giudizio questo, motivato e logico e come tale, incensurabile in questa sede -, avendo essa, inteso altresì richiamare la vincolatività, in sede civile, degli accertamenti di fatto acquisiti in sede penale, ancorché contenuti in sentenza assolutoria, vincolatività disposta, in attuazione del principio dell'unità della giurisdizione, [dall'art. 28 c.p.p.](#) 1930 e, ora, [dall'art. 654 c.p.p.](#) vigente applicabile a norma dell'art. 260 disp.

att. di quest'ultimo, anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore di esso e per i procedimenti già iniziati a tale data (Cass. 5.2.1996 n. 956 e nn. 3330 e 10277 del 1998).

Depongono infatti in tal senso i riferimenti alla sentenza penale di proscioglimento del Puliga previa concessione di attenuanti generiche ed al rilievo ad essa attribuito dagli appellati, l'espreso addebito allo stesso di un "atto omissivo causale dell'evento fonte di responsabilità sia civile che penale" e l'avvenuta liquidazione del danno morale, che presuppone l'avvenuta commissione di reato.

La Corte ha dunque affermato che era già acquisita la prova contraria a quella dedotta dall'attuale ricorrente incidentale, ed ha pertanto implicitamente ma legittimamente, ritenuto superflua quest'ultima.

Quanto esposto importa il rigetto delle censure elevate con riguardo anche alla c.t.u. - denegata dalla Corte territoriale sulla base della sufficienza degli elementi di giudizio già acquisiti - ed alla consulenza di parte.

3 Con il secondo motivo del ricorso incidentale il ricorrente allega la violazione e falsa applicazione [dell'art. 2043 c.c.](#) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, ed afferma che la mancata realizzazione degli impianti in questione è imputabile direttamente all'appaltatore e solo indirettamente al direttore dei lavori, il quale è legato al committente da un rapporto di prestazione d'opera risponde solo indirettamente nel caso in cui gli siano addebitabili concrete omissioni eziologicamente collegate al fatto dannoso e non è tenuto né alla continua presenza in cantiere ed alla verifica delle operazioni elementari né al collaudo dell'opera per il quale fu nominato un collaudatore.

Osserva la Corte che, come i giudici del merito hanno accertato il contratto d'appalto prevedeva, la posa in opera delle cautele in questione cautele che non furono invece realizzate: omissione, questa, che essi hanno ritenuto causa dell'evento mortale.

Non v'è dubbio che di tale omissione debba rispondere, come il ricorrente esattamente osserva, anche ed in primo luogo l'appaltatore - l'autonomia del quale non è annullata dal potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente Cass. 10.1.1996 n. 169) - ma di tale aspetto la Corte territoriale non si è né si doveva occupare, non essendo l'appaltatore parte in causa.

Non è invece esatto che la responsabilità di quest'ultimo escluda od assorba quella del direttore dei lavori con la responsabilità contrattuale di entrambi nei confronti del committente ( Cass. 10.5.1995 n. 5103: responsabilità, questa, che non forma peraltro oggetto del presente giudizio ) può infatti concorrere quella aquiliana giacché la prima non sottrae né l'uno né l'altro dalla osservanza del precetto del *neminem laedere*, posto a tutela dei terzi [dall'art. 2043 c.c.](#), osservanza cui è tenuta, nella realizzazione e mantenimento di opera pubblica, anche la pubblica amministrazione, Cass. 28.4.1997 n. 3631 e 29.4.1996 n. 3939 ).

E poiché proprio i terzi erano i destinatari delle cautele in questione, contrattualmente previste, la Corte, richiamati i rilievi già sopra svolti ( sub 2 ), osserva che del tutto logica è la tratta conseguenza della responsabilità omissiva ex [art. 2043 c.c.](#) del direttore dei lavori per non aver sorvegliato l'effettiva realizzazione di tali impianti: egli - seppur non tenuto, come rettamente osserva, ad una continua presenza in cantiere - doveva infatti sorvegliare perché le opere, nei loro aspetti essenziali, venissero realizzate in conformità al progetto ed alle regole tecniche del caso, né poteva ritenersi sottratto alla conseguente responsabilità per il fatto che il collaudo dovesse essere poi eseguito da altri, valendo anche al riguardo il principio della equivalenza delle cause,

posto [dall'art. 41 primo comma c.p.](#), in base al quale tutti gli antecedenti, in mancanza dei quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, sono causa efficiente di esso, salvo che sia intervenuta una causa prossima idonea da sola a produrlo, la quale interrompe il nesso causale a norma del secondo comma dello stesso art. 41 (da ultimo, in tal senso, Cass. 20.2.1998 n. 1857).

Invero, la disciplina [dell'art. 1669 c.c.](#) - relativa anche ai gravi difetti dell'opera ed applicabile anche negli appalti pubblici - si applica nei confronti non solo dell'appaltatore ma anche del direttore dei lavori ( e del progettista e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari ), e la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale per assumere la configurazione propria della responsabilità per fatto illecito ( Cass. 26.4.1993 n. 4900 ).

Accertare se sussista o meno nesso causale è , poi, questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito ( Cass. 2.10.1998 n. 9794 ) e nella specie motivatamente, e pertanto insindacabilmente, decisa in senso affermativo.

4. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente adduce vizio di motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato il Comune era stato posto sull'avviso dal verbale di collaudo afferma che la sentenza è incorsa in un evidentissimo equivoco, osserva che impianti in questione furono regolarmente conteggiati talché il Comune non poteva ipotizzarne l'inesistenza, e che, in tal caso, il collaudatore avrebbe dovuto negare il collaudo.

Con il terzo motivo dello stesso ricorso principale il ricorrente denuncia, con riferimento [all'art. 360 n. 3 c.p.c.](#), la violazione e falsa applicazione [dell'art. 2049 c.c.](#) per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità di esso Comune "avendo progettato l'opera un suo dipendente, incaricato successivamente anche della direzione dei lavori", ed osserva che l'appalto per la costruzione dell'edificio fu conferito dalla Regione, e "che la direzione dei lavori da parte di un dipendente del Comune non si ricollega affatto al rapporto di dipendenza tra questo Ente e il direttore dei lavori medesimo, bensì ad un autonomo rapporto instaurato tra la committente Regione Autonoma della Sardegna ed il professionista in parola".

I due motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte - premesso che la sentenza impugnata non ha affatto negato che i lavori non fossero stati dati in appalto dal Comune avendo essa, al contrario ritenuto irrilevante la circostanza ( pur evocando al riguardo, per evidente errore materiale la qualifica di appaltatore invece che quella di committente: pag. 8 ) osserva che la responsabilità del Comune è stata esplicitamente e legittimamente affermata ai sensi [dell'art. 2043 c.c.](#), e peraltro sotto il duplice profilo della inosservanza dell'obbligo di diligenza nascente dal verbale di collaudo e della veste del Puliga di dipendente comunale: come infatti, questa C.S. ha affermato ( tra le altre con sentenza 17.12.1997 n. 9260 ), per effetto del rapporto di immedesimazione organica ricorre la responsabilità ex [art. 2043 c.c.](#) della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente in caso di comportamenti colposi o dolosi di costui, causalmente collegati all'evento e riferibili all'amministrazione.

Il ricorrente - il quale, pertanto erroneamente, per il secondo profilo richiama invece [l'art. 2049 c.c.](#) allega che l'ing. Puliga diresse i lavori in questione su incarico della Regione e, dunque in una veste diversa da quella di dipendente comunale.

La Corte - richiamata la responsabilità del direttore dei lavori (supra sub 3) e rilevato che impropriamente la sentenza impugnata si riferisce, sotto il profilo della responsabilità, anche alla concorrente qualifica di progettista, che a tali effetti non viene invece in considerazione - osserva che accertare se il Puliga avesse agito, nello svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori in una veste diversa da quella di dipendente comunale, è questione nuova, perché dall'atto di appello non risulta sottoposta alla Corte territoriale e pertanto inammissibile: inammissibilità che comporta l'assorbimento della censure elevate relativamente alla diversa responsabilità scaturente dal collaudo essendo il profilo esaminato di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.

5. Con il secondo motivo del ricorso principale il ricorrente nega che potesse essere chiamato a rispondere anche dei danni morali in difetto di responsabilità penale del (proprio legale rappresentante ed adduce per conseguenza la violazione degli artt. 1292 e ss. 2043, 2055 e 2059 c.c.

A sua volta con il proprio terzo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza, impugnata di vizi motivazionali nei punti concernenti il concorso di colpa della vittima, la liquidazione del danno patrimoniale e la quantificazione di quello morale.

I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte territoriale ha escluso il concorso di colpa della vittima con il rilievo che non era provato che essa - come invece, altri inquilini - avesse in precedenza avvertito lievi scariche elettriche.

In senso contrario il ricorrente incidentale afferma che dalla sentenza penale risultava invece che dette scariche erano state percepite dai familiari della vittima deduzione di fatto inammissibile perché, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto, ma non lo ha fatto, affermare di averla già sottoposta al giudice d'appello.

Il danno patrimoniale è stato liquidato sulla base dell'accertata convivenza della vittima, unica produttrice di reddito tra i fratelli, col nucleo familiare dei genitori motivazione adeguata della quale il ricorrente sostanzialmente, ma inammissibilmente, pretende il riesame.

La quantificazione del danno morale è sufficientemente motivata tenuto conto delle generiche censure elevate al riguardo nell'atto di appello.

Il motivo di ricorso incidentale è, pertanto, infondato così come lo è quello del ricorso principale.

Perché una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di danni morali non è infatti necessario che un reato sia commesso dal proprio legale rappresentante essendo invece sufficiente, per il rapporto di immedesimazione organica, che esso sia stato commesso anche solo da parte di un dipendente ( vedasi, al riguardo, Cass. 15.11.1996 n. 10015 ) come nella specie si è accertato relativamente all'ing. Puliga, con la conseguenza che il Comune risponde anche sotto tale profilo.

6 Con il quarto motivo del ricorso principale il ricorrente infondatamente deduce la violazione degli [artt. 2947 c.c.](#) e 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di prescrizione da esso sollevata relativamente alla responsabilità diretta da collaudo: legittimamente, infatti, la Corte territoriale ha disposto in tal senso, giacché nell'atto di appello il Comune aveva proposto l'eccezione per il caso in cui il Puliga fosse stato assolto ovvero fosse stata affermata la responsabilità contrattuale od ai sensi [dell' art. 2051 c.c.](#), ipotesi, queste, poi non verificatesi.

7 Il rigetto del ricorso principale comporta la condanna del ricorrente Comune alle spese nei confronti dei vittoriosi controricorrenti Inzaina.

Nei rapporti tra lo stesso Comune e il Puliga le spese possono invece essere compensate.

### P.Q.M.

La Corte

riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti dei controricorrenti Inzaina, che liquida in lire 350.000 oltre lire 5.000.000 ( cinquemilioni ) di onorari. Compensa le spese nei rapporti tra lo stesso Comune ed il Puliga.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte, il 10 aprile 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 AGO. 2000.